

LE IDEE DEGLI ALTRI

ANDREA DE LIA

Recensione a *Liber Amicorum* Adelmo Manna, a cura di
VITO PLANTAMURA – GIANDOMENICO SALCUNI
Pisa, Pisa University Press, 2020, pp. 661

La recensione ha ad oggetto il volume curato da Vito Plantamura e Giandomenico Salcuni, che raccoglie numerosi scritti di molti autorevoli studiosi del diritto penale, che hanno fornito un contributo su varie tematiche per onorare il Prof. Adelmo Manna, in vista del prossimo pensionamento del Maestro.

The review concerns the book edited by Vito Plantamura and Giandomenico Salcuni that collects numerous papers by many professors of criminal law who have provided a contribution on various issues to honor Prof. Adelmo Manna, in view of the Master's next retirement.

1. “*Liber Amicorum* Adelmo Manna” è il titolo del recente volume collettaneo a cura di Vito Plantamura e Giandomenico Salcuni, edito da Pisa University Press con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, che contiene numerosi saggi redatti da professori ordinari di Diritto penale, oltre che quello del Direttore di Archivio Penale, Prof. Alfredo Gaito, sul tema della rogatoria (“*Una antica rogatoria attiva ad Hong Kong: la capacità testimoniale del PM italiano tra prerogative nazionali e lex loci*”, pp. 341 ss del libro).

L’opera, dopo la prefazione di Plantamura e Salcuni, allievi di Adelmo Manna, che hanno peraltro rammentato nell’*incipit* due scritti del Maestro sul tema della responsabilità del medico e sul dolo eventuale, raccoglie importanti riflessioni su alcuni dei temi di più immediata emergenza penalistica.

La maggior parte dei lavori che compongono il *Liber Amicorum* hanno ad oggetto questioni che sono state affrontate anche dall’Onorato, talora a livello monografico; il che pone in ulteriore risalto l’ampia produzione scientifica del Nostro, l’anima garantista che ha sempre guidato la penna di questo prolifico autore, e la visione generale, sistemica, che ne ha contraddistinto l’opera, determinata certamente da una sensibilità maturata precocemente, nel corso del suo lungo soggiorno giovanile presso il Max Planck Institut di Friburgo, in Brisgovia, peraltro assieme a molti degli Autori che hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione oggetto della presente recensione.

La varietà dei temi trattati nel *Liber* fornisce un vero e proprio “spaccato” delle criticità che affliggono il sistema penale nostrano (con l’aggiunta di un bel saggio del Prof. de Faria Costa sul furto “qualificato” nel diritto penale portoghese, pp. 131 ss), di particolare interesse anche per via del confronto con i

paradigmi costituzionali ed il diritto sovranazionale; sono da segnalare, inoltre, i contributi di Elio Belfiore (“*La politica del governo Conte al tempo del Covid-19: alcune brevissime riflessioni*”, pp. 39 ss), di Gaetano Insolera (“*Quod non fecerunt Barberini fecerunt Barbari*”, pp. 391 ss) e di Michele Papa (“*Spillover 2020: il virus della comunicazione mediatica all’attacco del diritto penale*”, pp. 517 ss) che sviluppano dei *focus* sulla politica criminale attuata dal Governo italiano nel corso dell’emergenza pandemica.

Il *Liber Amicorum*, dunque, desta interesse non solo nel “mondo accademico”, ma anche negli operatori del diritto in genere, che potranno cogliere utili spunti di riflessione su uno spettro assai ampio di argomenti, sviluppati da alcuni dei pensatori più illustri del panorama penalistico attuale; in queste poche pagine, allora, si avrà cura di evidenziare, con tratto rapido, i temi trattati nel *Liber* stesso, onde fornire un’esaustiva informativa per il lettore.

L’analisi che verrà condotta in questa sede inquadrerà, dunque, i contributi degli Autori, idealmente, in una “parte generale”, nella quale confluiscono i singoli lavori che hanno ad oggetto, per l’appunto, temi di teoria generale del reato, ed in una “parte speciale”, alla quale afferiscono gli altri scritti, anche relativi alla legislazione penale “complementare”.

2. Per quanto riguarda la “parte generale”, si evidenzia innanzitutto il saggio di Giovanni Fiandaca, sul tema del principio di legalità, dal titolo “*Ancora sul diritto penale giurisprudenziale e sul ruolo della Cassazione*” (pp. 253). Riprendendo le considerazioni già sviluppate in una monografia tanto agile quanto profonda (“*Prima lezione di diritto penale*”, edito nel 2017 da Laterza. Vd. pp. 114 ss), lo studioso fornisce allora una ricostruzione disincantata delle tendenze giurisprudenziali attuali, espressive di una costante “fuga” dalla *lex scripta*, dall’idea illuministica del giudice come “bocca della legge”, e delinea il ruolo nomopoietico del formante giurisprudenziale nel panorama attuale (tema questo assai caro anche a Adelmo Manna che, tra l’altro, se ne è occupato nel bel saggio “*Il lato oscuro del diritto penale*”, edito da Pacini nel 2017).

In tale ottica, come “contromisura” rispetto a soluzioni che altrimenti si porrebbero in contrasto insanabile con il garantismo penale, Fiandaca sottolinea il ruolo insostituibile del precedente, e conseguentemente dell’Ufficio del Massimario della suprema Corte. L’Autore ammette, però, che le nuove tendenze, fortemente influenzate dal confronto con il diritto sovranazionale, improntato sul modello della *common law*, conducono in ogni caso ad un diritto penale “fluidò”, in perenne “movimento”, e - dando atto della variabi-

lità dei punti di vista sul tema - non si cela il rapporto di tensione tra il modello della “giurisprudenza giuscreativa” ed i principi cardine della materia, ed in particolare quello di legalità, ma anche quello di colpevolezza e di *foreseeability* elaborato dalla Corte EDU e dalla Corte di giustizia. Sicché, in definitiva, lo studioso lascia aperta la risposta al quesito se eventuali contromisure, nei termini proposti, siano comunque “troppo poco” rispetto alle esigenze di tutela della libertà individuale, e a quelle dettate dalle tradizioni giuridiche interne.

Su questo stesso argomento si inseriscono le riflessioni di Giovannangelo De Francesco, nel saggio dal titolo “*Legislatore e giudice: a ciascuno il suo*” (pp. 185 ss). L’Autore, che ha già altrove evidenziato che la *crisi* del principio della legalità sia inscrivibile nell’alveo della più ampia *crisi* dei dogmi nell’era della post-modernità (“*Crepuscolo dei dogmi? Appunti sparsi su di una problematica moderna*”, 11 luglio 2017, in www.la-legislazione-penale.eu), analizza con sapienza il problema del giudice *conditor*, che tuttavia affonda le proprie radici nelle scelte del legislatore che, talora consciamente, delle altre volte a causa dell’utilizzo di una tecnica normativa imperfetta, lascia campo aperto alla magistratura, e all’interpretazione.

In particolare, si pone in rilievo l’immobilismo del Parlamento rispetto alla definizione normativa dei criteri per declinare il concorso reale, ovvero apparente, tra fattispecie incriminatrici. Si rileva, allora, che il legislatore mostri continuamente nelle scelte innovative attuate in materia penale l’assenza di una visione organica, di sistema, che determina continuamente rapporti di tensione tra norme, oltre che tra singole disposizioni e principi costituzionali, con particolare riferimento a quello di proporzionalità e di ragionevolezza/eguaglianza.

Un esempio che viene fornito, in questo senso, da De Francesco è quello relativo alla recente modifica della cornice edittale del delitto di appropriazione indebita, che è stata elevata - tanto nel minimo quanto nel massimo - per l’effetto della legge c.d. “spazzacorrotti” (l. 9 gennaio 2019, n. 3) sull’onda di un preoccupante “gioco a rialzo”; trattasi di una scelta che tuttavia si rivela censurabile anche in ragione della pena prevista dall’art. 640 c.p. in tema di truffa, fattispecie, questa, non solo collocata nel medesimo contesto (reati contro il patrimonio mediante frode), ma per di più, a rigore, connotata da un maggior disvalore.

Segue, anche “topograficamente” stavolta, il contributo dal titolo “*Fare cose con le parole. Breve recita in tre episodi: il Legislatore, il Giudice e il Cittadino*”, di Ombretta Di Giovine (pp. 197 ss), nel quale l’Autrice sviluppa uno

studio assai interessante sul linguaggio giuridico, proprio nella prospettiva del principio di legalità in materia penale.

In tale contesto Di Giovine parla di “leggi infelici”, ed in particolare di interventi normativi nel settore penale che rappresentano dei veri e propri “colpi a vuoto”, tra i quali si segnala il nuovo art. 590-*sexies* c.p. sulla colpa medica (che, mirando a una limitazione, o quanto meno a decisioni più “verificabili” da parte del giudice, è destinato ad essere aggirato dalla giurisprudenza per via della flessibilità delle norme comportamentali di riferimento), e la nuova disciplina della legittima difesa domiciliare (ove la giurisprudenza è ferma nel valorizzare i requisiti della proporzionalità e dell’attualità del pericolo rispetto all’incolumità individuale, a dispetto della *ratio* che ha guidato le recenti riforme).

Di seguito la studiosa si sofferma sulle tendenze attuali del giudice che “crea diritto”, che connotano un “mondo legislativo parallelo”, ed infine sui riflessi negativi di dette tendenze sulla sfera del cittadino, in termini di difficoltà nella conformazione al precetto.

Sul principio di legalità, nella sua proiezione del divieto di retroattività, ma non solo, si è incentrata inoltre l’attenzione di Vittorio Manes, con il saggio dal titolo “*L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di legittimità costituzionale*” (pp. 401 ss). L’Autore, nel definire la legge “spazzacorrotti” come esempio della “perenne emergenza” che guida le scelte del legislatore, ormai orientato all’idea di un diritto penale “*no limits*”, evidenzia come la novella si ponga in forte contrasto con il concetto di “diritto penale liberale”.

Nel sottolineare l’ormai definitivo allineamento tra criminalità “nera” e *white collar crimes*, si analizza così a tutto tondo il problema dell’inserimento dei delitti contro la P.A. tra quelli ostativi alla concessione dei benefici penitenziari. Si rimarcano, dunque, i plurimi profili di illegittimità costituzionale della nuova previsione limitatrice, nella prospettiva dell’irragionevolezza della presunzione di pericolosità sociale, del rapporto di tensione con il principio di rieducazione di cui all’art. 27 comma 3 Cost., e da ultimo, per l’appunto, del principio di irretroattività, anche alla luce del diritto sovranazionale e della giurisprudenza della Corte EDU. Si tratta di un insieme di criticità che, peraltro, sono poi sfociate, per certi versi, nella sentenza Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32.

Sul principio di irretroattività si sofferma anche lo scritto di Giovanni Flora (“*Norme penali sostanziali, norme penali processuali e divieto di irretroattività*”, pp. 287 ss) il quale, oltre che dei problemi sollevati dalle modifiche ap-

portate dalla “spazzacorrotti” nel settore penitenziario, si occupa di quello della legittimità costituzionale delle norme che hanno sancito la sospensione della prescrizione nel periodo dell’emergenza pandemica, sul quale si è recentemente pronunciata la Consulta con la sentenza Corte cost., 23 dicembre 2020, n. 278, con cui è stata comunque riconosciuta la compatibilità costituzionale delle previsioni emergenziali con il principio di legalità, *sub specie* divieto di retroattività.

Molto interessante appare, più in generale, il richiamo operato da Flora al concetto di “norma penale reale”, elaborato in passato da Marcello Gallo, e che viene giustamente individuato come paradigma necessario a garantire la libertà del cittadino rispetto all’arbitrio punitivo del legislatore, e che dovrebbe essere proiettato, a mio sommo avviso, anche sul nuovo art. 578-*bis* c.p.p., in tema di “confisca senza condanna”.

Nella cornice del principio cardine di colpevolezza, invece, si inseriscono i lavori di Alessio Lanzì, dal titolo “*Osservazioni in tema di colpa omissiva*” (pp. 397 ss), e di Stefano Canestrari sull’illecito preterintenzionale (“*La fisionomia dell’illecito penale preterintenzionale tra diritto vivente e prospettive di riforma*”, pp. 75 ss).

Quest’ultimo, che ha già in passato analizzato, come ben risaputo, il tema in un ampio lavoro monografico (“*L’illecito penale preterintenzionale*”, Cedam, 1989), rileva che nonostante la sentenza “Dell’Andro” della Corte costituzionale (che ha valorizzato il principio di colpevolezza anche nella proiezione delle esigenze rieducative che sottendono alla pena caratteristica) l’illecito preterintenzionale, ed in particolare l’omicidio di cui all’art. 584 c.p., sia rimasto a tutt’oggi una vera e propria “roccaforte” della responsabilità oggettiva, atteso che la giurisprudenza a chiare lettere afferma che sia sufficiente all’addebito dell’evento-morte non voluto il dolo rispetto ai delitti di percosse e lesioni.

Si prospetta, dunque, la necessità di un’estensione all’omicidio preterintenzionale dei criteri ascrittivi accolti in relazione alla fattispecie “finitima” di cui all’art. 586 c.p., attraverso l’importazione di quelli indicati dalle Sezioni unite nella sentenza “Ronci”, pur evidenziandosi le criticità di una precisa definizione dei parametri per declinare la colpa *in re illicita*. In prospettiva *de iure condendo* lo studioso segnala in ogni caso la criticità della previsione edittale per l’omicidio preterintenzionale, troppo “vicina” a quella dell’omicidio volontario, auspicando dunque un intervento riformatore *ad hoc* da parte del legislatore.

Nell’alveo del principio di colpevolezza, in senso “normativo”, si iscrive anche il saggio di Marta Bertolino, sul tema “*Diacronia interpretativa*”

dell'infermità di mente" (pp. 43 ss); l'Autrice sviluppa un'ampia analisi dottrinale e giurisprudenziale sul tema dell'infermità di mente, partendo dall'impianto codicistico originario, che identificava l'infermità, nella prospettiva dell'imputabilità, alla malattia accertabile clinicamente, fino a giungere alla sentenza delle Sezioni unite "Raso" del 2005, con l'apertura ai disturbi della personalità.

Ciò nonostante, si rileva, la giurisprudenza successiva, muovendo da un substrato scientifico ancora incerto, e guidata da pareri spesso contrastanti nel contesto del processo, utilizza ai fini del giudizio sull'imputabilità delle "formule magiche", che rendono assai complicata la verificabilità delle relative conclusioni.

Bertolino, successivamente, si sofferma con attenzione sulle nuove prospettive garantite dalle neuroscienze, individuando nella casistica giurisprudenziale i precedenti ove si è fatto ricorso a tali tecniche innovative; attesa l'incertezza che ancora contraddistingue questo ramo del sapere, l'Autrice conclude rilevando che l'utilizzo della perizia neuroscientifica in tema di imputabilità sarebbe comunque auspicabile e ammissibile, seppur in combinazione con altre verifiche tecnico-scientifiche dalla capacità euristica maggiormente consolidata, e quindi al momento più affidabili.

La questione del rapporto di tensione tra diritto penale, nella sua proiezione punitiva, ed infermità di mente è trattata anche da Francesco Palazzo, nel saggio dal titolo "*Punire e curare: tra incertezze scientifiche ed esigenze di riforma*" (pp. 505 ss); si afferma in proposito che la disciplina delle misure di sicurezza in collegamento alla non imputabilità si rivela un retaggio autoritario del regime fascista.

Si analizzano così le "buone intenzioni" del legislatore con la "riforma Orlando", ed i pregi del lavoro della Commissione "Pelissero", con la conseguenza che la mancata attuazione della delega conferita al Governo viene considerata da Palazzo come una vera e propria occasione persa per una ridefinizione normativa del concetto di "vizio di mente", e per l'eliminazione del "doppio binario" per il semi-imputabile, del quale si auspica la sostituzione con un sistema che preveda un trattamento unitario fortemente improntato alla curariabilitazione.

Di questo argomento si occupa anche lo scritto di Antonio Cavaliere, dal titolo "*Appunti per un dialogo in tema di imputabilità e misure di sicurezza*" (105 ss), che prende le mosse dai risultati dello studio monografico, invero pionieristico, di Adelmo Manna del 1997 dal titolo "*L'imputabilità e i nuovi*

modelli di sanzione. Dalle finzioni giuridiche alla terapia sociale”, edito da Giappichelli.

Lo studioso della Federico II si sofferma, in particolare, sul problema della necessità del trapasso dal binomio colpevole-pericoloso a quello colpevole-bisogno di cure, e ripercorre la proposta di Manna (che in quella sede, peraltro, aveva censurato il *self restraint* giurisprudenziale rispetto alla definizione del concetto di imputabilità) in termini di superamento definitivo del doppio binario, al fine di approdare ad un sistema ove le misure di sicurezza, peraltro *extramoenia*, rappresentino uno strumento limitato, sul piano soggettivo, agli infermi di mente.

Cavaliere condivide, di massima, le considerazioni sviluppate dal Festeggiato, rilevando in conclusione la necessità che l’ordinamento, *tanto* nel trattamento del “colpevole”, *quanto* dell’infermo bisognoso di cure sia maggiormente orientato al criterio dell’*extrema ratio*, con il minor sacrificio possibile delle libertà individuali, ponendo l’accento sulla rieducazione, sulla risocializzazione e sulla cura.

Nell’ampio alveo del principio di proporzionalità, sotto certi versi, si inserisce poi l’interessante saggio di Enrico Ambrosetti, dal titolo “*Recidiva e colpevolezza d’autore: brevi note in merito all’incompatibilità costituzionale dell’odierno trattamento della ricaduta nel reato*” (pp. 21 ss).

In particolare, l’Autore (che già si è occupato del tema in due scritti monografici: “*Recidiva*”, edito da Giuffrè nel 2006, ed in precedenza “*Recidiva e recidivismo*”, pubblicato nel 1997 da Cedam), sottolinea che la recidiva rappresenta uno dei terreni ove si è nel tempo materializzata l’idea della “legislazione penale compulsiva”, con rilanci punitivi continui del legislatore che hanno impegnato a più riprese la Corte di cassazione e la Corte costituzionale; nel rimarcare l’esigenza di conformare l’istituto ai principi cardine della materia, tra i quali quello di rieducazione, lo studioso rileva che il trattamento penale del recidivo sia ancor oggi caratterizzato da «inutili e crudeli inasprimenti sanzionatori», specie con riferimento a delinquenti responsabili di crimini bagattellari o che vantino carriere criminali di allarme sociale trascurabile.

La disciplina della recidiva è oggetto delle riflessioni anche di un altro Maestro della scuola patavina, e cioè Mauro Ronco, autore di “*La liberazione dalla recidiva nel giudizio di cognizione*” (pp. 565 ss), ove si sviluppa un vero e proprio quadro storico-ricostruttivo dell’istituto, e se ne lamenta il disallineamento rispetto ai principi cardine, trattandosi di espressione di un diritto penale dell’autore anziché del fatto.

Sul principio di proporzionalità si incentra anche il contributo di Anna Maria Maugeri, sul tema della confisca (*“Il principio di proporzionalità e la confisca”*, pp. 425 ss), che parte da un’interessante disamina delle modalità di scrutinio delle norme incriminatrici condotto dalla Corte costituzionale, con riferimenti comparativi che involgono il diritto ed il formante giurisprudenziale europeo. Seguono, infine, due *focus* sulla confisca nel settore dei reati finanziari, e sulla confisca urbanistica.

Nella “parte generale” del volume – idealmente tracciata in questa recensione – si colloca anche il saggio di Giovanni Cocco, dal titolo *“Introduzione alla punibilità come quarto elemento del reato”* (pp. 117 ss), su un tema caro all’Autore (si rammenta infatti l’ampio lavoro monografico dal titolo *“La punibilità quarto elemento del reato”*, edito da Cedam nel 2017, che costituisce una parte del Trattato breve di diritto penale diretto da Cocco ed Ambrosetti). In questo settore si inseriscono, dunque, non solo le condizioni obiettive di punibilità di cui all’art. 44 c.p., ma soprattutto le plurime previsioni normative, disseminate nell’ordinamento, che escludono la punibilità in caso di condotte riparatorie e/o risarcitorie *post-delictum*.

Cocco, dunque, rileva che la punibilità rappresenti un elemento ulteriore, un quarto elemento autonomo nell’ambito della teoria generale del reato, accanto alla tipicità, all’antigiuridicità e alla colpevolezza; la non punibilità, in caso di condotte resipiscenti e reintegratorie, rappresenta un riflesso della sussidiarietà esterna, che conduce ad escludere la sanzione caratteristica nel caso in cui il bene giuridico leso sia stato in qualche modo reintegrato, attraverso delle condotte che soddisfano la finalità di tutela impressa dal legislatore nel corpo della norma incriminatrice violata.

Il principio di sussidiarietà esterna, più precisamente, si esprime – prosegue l’Autore – attraverso la necessità di un bilanciamento tra costi e benefici dell’intervento punitivo, ponendo nuovamente in primo piano il ruolo fondamentale del bene giuridico, secondo una visione autenticamente liberale dello *ius criminale*.

Last, but not least, occorre menzionare il contributo di Sergio Moccia (*“Premesse politico-criminali e sistematiche della certezza della pena”*, pp. 475 ss), che affronta a tutto campo i profili di tensione del sistema penale attuale con i principi cardine della materia, partendo dagli eccessi sanzionatori che connotano i più recenti interventi del legislatore, fino a giungere alla crisi del principio di legalità, che si riscontra – rimarca l’Autore – anche nel settore della disciplina delle misure alternative al carcere, formando esse oggetto di un giudizio eccessivamente rimesso alla discrezionalità della magistratura.

3. Per quanto riguarda la “parte speciale”, si segnala, anzitutto, il contributo di Massimo Donini dal titolo “*Reati contro la P.A. e riconoscibilità del precetto. L'imputazione del formante amministrativo e di quello giurisprudenziale*” (pp. 223 ss). L'Autore, più di preciso, prende le mosse dal caso, noto alle cronache, ed ancora *sub iudice*, battezzato dagli organi di stampa con il nome “Concorsopoli”, riguardante il presunto “traffico” delle abilitazioni concorsuali nel settore del diritto tributario.

Poste le recenti modifiche del reato di abuso d'ufficio, l'Autore si sofferma allora nell'analisi delle criticità di una lettura della vicenda nella prospettiva della corruzione *ex art.* 319 c.p., e sottolinea come le norme incriminatrici nel settore siano suscettibili di “mutazioni genetiche” per l'effetto di due fattori: della precomprensione “etico-amministrativa” (*id est* la valutazione in termini di illiceità sotto il profilo amministrativo di determinate condotte) e soprattutto del formante giurisprudenziale che, nella rinnovata stagione della *judge-made law*, giunge talora ad un totale stravolgimento della norma scritta, che viene dilatata, determinando una profonda divaricazione tra *law in the books* e *law in action*.

La questione viene dunque analizzata da Donini nel prisma del principio di legalità e di colpevolezza, nonché di quello, di matrice europea, di *foreseeability*.

Sui delitti contro la Pubblica Amministrazione nella prospettiva della censurabilità di talune opzioni giurisprudenziali al cospetto del principio di legalità si è soffermato anche Luigi Stortoni (“*La tutela penale della Pubblica Amministrazione: prima ratio?*”, pp. 649 ss), che rimarca come molto spesso la magistratura utilizzi il diritto penale come strumento “di lotta”, per colpire comportamenti che talora si rivelano meramente disallineati rispetto all'etica che dovrebbe ispirare l'azione amministrativa. Il tutto attraverso evidenti distorsioni del tipo legale, come è accaduto, almeno fino alla più recente riforma, soprattutto in relazione all'applicazione della fattispecie di abuso d'ufficio, con la valorizzazione dell'impalpabile parametro di cui all'art. 97 Cost.

Sul tema dell'abuso di ufficio si è impegnato anche Gian Luigi Gatta, con un saggio dal titolo “*Un nuovo capitolo nella tormentata storia normativa dell'abuso d'ufficio: a proposito del decreto semplificazioni (d.l. n. 76/2020) e della riforma dell'art. 323 c.p.*” (pp. 365 ss). Lo studioso milanese, in particolare, commenta le scelte operate dal legislatore con l'ultima riforma relativa alla figura incriminatrice *de qua*, focalizzando l'attenzione sull'eliminazione

del riferimento ai regolamenti, e sulla clausola d'esonero da responsabilità penale nel caso di esercizio di poteri di natura discrezionale.

In conclusione si pone in luce l'irrazionalità delle scelte di politica criminale attuate dal Parlamento, atteso che l'esigenza di limitazione della responsabilità penale – che si è affiancata alla modifica di quella erariale – coltivata nel contesto dell'abuso d'ufficio stride, in effetti, con le scelte, draconiane, attuate in precedenza con la “spazzacorrotti”.

Segue (secondo il criterio di sistemazione prescelto, laddove nel *Liber* i saggi sono ordinati per autore, in ordine alfabetico) l'interessante contributo di Roberto Rampioni, dal titolo “*Nuove mafie silenziose e c.d. concorso esterno*” (pp. 537 ss); l'Autore affronta il noto caso “Mafia Capitale” e le criticità che connotano la definizione tanto del c.d. “metodo mafioso” (anche nella prospettiva delle c.d. “mafie silenziose”, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità ed offensività) quanto del c.d. “concorso esterno”.

Andrea Sereni, invece, si è occupato del tema del “falso”, nel saggio intitolato “*Falso per omissione e falso implicito in atto pubblico. La prassi più che la legge*”. Lo studioso rileva che la prassi giurisprudenziale sia orientata ad un'evidente svalutazione dei profili offensivi dei delitti di falso, *lato sensu* intesi, che vengono ricostruiti dalla magistratura come figure funzionali a sanzionare la violazione di regole tecniche, come nel caso delle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., e/o l'infedeltà del dichiarante.

Tali tendenze, osserva l'Autore, si riscontrano nel contesto del falso omissivo ed implicito, rispetto ai quali la giurisprudenza, anche di legittimità, dilata l'inciso “omette o altera dichiarazioni da lui ricevute” di cui all'art. 479 c.p., facendo eccessiva leva, per altro verso, sulla natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 483 c.p. Evidenziando, in conclusione, lo iato tra “diritto vigente” e “diritto vivente”, con una certa vena di disincanto, si rileva che i reati di falso costituiscano un terreno che si presta alla *over criminalization* e a forme di giurisprudenza “giuscreativa”.

Assai interessante è poi il contributo di Gabriele Fornasari, sull'aiuto al suicidio (“*Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina penale dell'aiuto al suicidio. Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto*”, pp. 315 ss); l'Autore esamina la pronuncia della Corte costituzionale intervenuta sul c.d. “caso Cappato”, evidenziando alcuni profili di criticità della sentenza manipolativa, tra i quali quello della limitazione della legittimazione dell'aiuto al suicidio a soggetti sottoposti a trattamento attraverso strumentazione.

Dopo aver rilevato che la decisione della Consulta risulti espressiva di un paternalismo “*soft*”, contrapposto a quello “*hard*” che caratterizzava l’art. 580 c.p., si sviluppa un’analisi comparata, con particolare riferimento al § 217 StGB e alla pronuncia recente della Corte costituzionale tedesca che, intervenendo su una disciplina - non priva di profili di contraddizione - ben più “laica” rispetto a quella nostrana, è giunta ad una soluzione “anti-paternalista”, come anche osservato da Adelmo Manna in uno scritto su questo stesso argomento (“*Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca*”, 26 maggio 2020, in www.discrimen.it).

Nel *Liber* un’attenzione particolare è accordata alla responsabilità medica, con gli autorevoli contributi di Enrico Mezzetti, Lucia Risicato, Antonio Fiorella e Gabrio Forti. In particolare, Mezzetti (“*La colpa grave del medico: dalla prospettiva dell’*ultra legem* a quella dell’*ante litteram**”, pp. 459 ss) pone in luce, con il consueto acume, le carenze del “decreto Balduzzi” e della successiva legge “Gelli-Bianco”, introduttiva del nuovo art. 590-*sexies* c.p. L’Autore, più in dettaglio, evidenzia che le due riforme abbiano inteso perseguire, seppur assai maldestramente, l’obiettivo di una limitazione della responsabilità del medico, rimarcando tuttavia - a fronte dell’inadeguatezza del testo delle norme di riferimento - la resistenza giurisprudenziale ad accogliere simili soluzioni, che pertanto si rivelano delle “*Straf-kulturnormen*”, e cioè degli strumenti per veicolare messaggi rassicuranti, stavolta nei confronti della classe medica in fermento, ma che difettano di adeguato sostrato tecnico e si prestano a manipolazioni in sede applicativa in senso contrario alla *ratio legis*.

Molto interessante è anche il contributo di Lucia Risicato (“*La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia*”, pp. 553 ss), che peraltro si è occupata della materia in numerosi scritti ad ampio respiro, anche a livello monografico (“*L’attività medica di *équipe* tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare*”, edito da Giappichelli nel 2013), e che contiene delle preziose riflessioni sulla responsabilità dei medici nel periodo dell’emergenza da COVID-19, in particolare sulla rilevanza penale delle c.d. “scelte tragiche” in caso di *shortage*. Lo studio, più in dettaglio, si concentra sulla capacità di “copertura”, in termini di esimente, dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., nella sua dimensione scusante.

Quanto, invece, al saggio di Antonio Fiorella (“*Tra legge e giudice: sui limiti penali dell’esonero del sanitario per colpa lieve*”, pp. 269 ss), questo conduce una disamina della responsabilità penale del medico a partire dalla struttura dell’art. 590-*sexies* c.p., e sviluppa alcune considerazioni sulla pronuncia delle Sezioni unite sull’*affaire* Mariotti, rilevando la vacuità della qualificazione

operata dalla Corte della *regula iuris* compendiata nell'art. 2236 c.c. in termini di "canoni d'esperienza".

Si osserva che, invece, si tratterebbe di una vera e propria clausola di esclusione della responsabilità valida ed applicabile nel diritto penale, ben più estesa, per certi versi, di quella prevista dal comma 2 dell'art. 590-*sexies* c.p., in quanto non "relegata" alla fase esecutiva dell'intervento sanitario. Il tutto sottolineando che tale impostazione sarebbe, secondo l'Autore, impassibile di censura di illegittimità costituzionale, atteso che il paradigma della colpa grave nei "casi difficili" di cui alla disposizione civilistica sarebbe generalmente applicabile nel diritto penale, a tutte le attività professionali a "rischio consentito", con ogni consequenziale effetto in punto di rispetto del principio di ragionevolezza/eguaglianza.

Gabrio Forti, con un contributo dal titolo "*Sensemaking e responsabilità penale nelle professioni sanitarie*" (pp. 327 ss), pone poi sotto il faro il sistema generale della responsabilità medica, soffermandosi sull'inadeguatezza della c.d. "*Evidence Based Medicine*", e rimarcando l'importanza - al fine di contenimento del contenzioso - di una modifica radicale del rapporto tra medico e paziente, attraverso lo sfruttamento delle nuove prospettive garantite dalla c.d. "medicina narrativa".

Sul tema dei reati contro la persona si è soffermato anche Lorenzo Picotti, con uno scritto dal titolo "*Reati sessuali e reati cibernetici. Fra tipicità e offensività*" (pp. 523 ss), sul reato di cui all'art. 609-*bis* c.p. per minaccia, nella proiezione del concetto di "atti sessuali" e del problema della configurabilità di tale fattispecie in difetto di un contatto corporeo; segue un contributo di Sergio Seminara ("*Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*", pp. 577 ss) con il quale lo studioso affronta innanzitutto il principio della riserva di codice compendiato nell'art. 3-*bis* c.p., analizzando le criticità della previsione.

Si segnala, a tal riguardo (pur con apprezzamento dell'iniziativa legislativa nell'ottica di una maggiore conoscibilità del precetto penale), che il principio sia sancito in realtà dalla legge ordinaria, rivelandosi dunque di assai scarsa coerenza per il legislatore, e si soggiunge che, per quanto concerne i reati contro la persona, in prospettiva *de lege ferenda*, si pone innanzitutto la questione della loro collocazione all'interno del codice, atteso che l'attuale sistemazione è frutto della visione "Stato-centrica" del legislatore del 1930, che ha delineato la struttura del Libro II in termini di "piramide rovesciata", ormai anacronistica.

Dopo un'ampia analisi di alcune delle principali criticità che investono diversi delitti contro la persona, l'Autore si sofferma nuovamente sul principio della riserva di codice rilevando che, in realtà, alcuni sottosistemi, ed in particolare taluni settori di disciplina che rientrano nell'alveo del "diritto penale dell'economia", per esigenze di razionalità dovrebbero comunque rimanere al di fuori del codice penale; si assegna così una maggiore importanza, in ottica programmatica, al principio di "organicità" pure compendiato nell'art. 3-*bis* c.p., che dovrebbe indurre il legislatore ad evitare interventi in materia penale a carattere estemporaneo, auspicando che le riforme delle quali si avrebbe bisogno, in futuro, siano frutto di maggior tecnicismo e soprattutto di visioni "sistematiche" da parte del Parlamento.

4. Per quanto concerne la legislazione speciale "complementare", si segnalano i contributi sul tema della prostituzione di Alberto Cadoppi (*"Il bicchiere mezzo pieno. Un tentativo di lettura costruttiva delle Sentenze della Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione"*, 59 ss) e di Tullio Padovani (*"Squalor legis. Il delitto di tolleranza abituale della prostituzione"*, pp. 489 ss).

La locuzione "bicchiere mezzo pieno" è impiegata da Cadoppi, in particolare, per descrivere i recenti arresti della Corte costituzionale sul tema della legittimità delle previsioni della legge "Merlin" sul favoreggiamento ed il reclutamento della prostituzione; l'Autore, che si è occupato della materia in numerosi scritti, pone in luce le criticità del *self restraint* mostrato dalla Consulta, che nel rigettare le questioni sottoposte per infondatezza ha fatto leva sulla strumentalità delle ipotesi incriminatrici *de quibus* rispetto ad un impalpabile bene giuridico, rappresentato dalla "dignità in senso oggettivo", anziché dalla libertà individuale, ed in particolare quella sessuale, del soggetto che decide, liberamente, di mercificare il proprio corpo.

Poste le decisioni (e le norme incriminatrici relative) sotto il fuoco di una visione *liberal* del diritto penale, l'Autore comunque intravede nelle sentenze della Consulta degli spiragli, rappresentati dalla valorizzazione della c.d. "pericolosità in concreto". Formula assai vaga, questa, destinata per il vero ad essere "riempita" in futuro, in maniera oggi imprevedibile, dal formante giurisprudenziale.

Quanto al saggio di Padovani, questi ha focalizzato il proprio sguardo sulla figura di tolleranza abituale, della quale vengono poste in risalto le criticità sotto il profilo del rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari, di col-

pevolezza, e della razionalità della scelta operata dal legislatore, che ha inteso creare “terra bruciata” attorno alla prostituzione, *ex se* non vietata.

A tali rilievi, che provengono da una mano particolarmente esperta (anche) sulle questioni che attengono all'intervento del diritto penale nel settore della prostituzione (si rammenta infatti il lavoro monografico “*Disciplina della prostituzione*”, edito da Pisa University Press nel 2015), seguono infine interessanti considerazioni sull'annosa questione del concorso, reale o apparente, tra le figure incriminatrici di cui all'art. 3 della legge “Merlin”.

Sul diritto penale “*extra-codicem*” si è soffermato anche Nicola Mazzacuva, che ha contribuito al volume con un saggio dal titolo “*La singolare evoluzione del delitto di false comunicazioni sociali: tra soluzioni legislative e diritto penale giurisprudenziale*” (pp. 439). Il lavoro, più in dettaglio, espone con rapida efficacia l'evoluzione della fattispecie di “falso in bilancio”, analizzando con attenzione il problema del c.d. “falso valutativo”, che ha originato una discussa decisione delle Sezioni unite, che si pone in forte tensione con il principio di tassatività, seppur si sia al cospetto di una figura incriminatrice che – come opportunamente osservato dall'Autore – alimenta discussioni prevalentemente nella prospettiva dogmatica piuttosto che in quella applicativa, atteso che, conclusa la “florida” stagione di “Mani pulite”, tale figura di falso assai di rado si “affaccia” sulle scene giudiziarie.

Dei reati “societari” si è occupato anche Luigi Foffani con “*La nuova dimensione internazionale ed economica della lotta alla corruzione: dal settore pubblico al settore privato*” (pp. 303 ss); lo studioso bolognese, in particolare, pone in luce l'influenza del diritto sovranazionale sulle scelte di politica criminale operate negli ultimi anni dal legislatore, fortemente indirizzate alla tutela dell'economia, anche nel contesto delle riforme relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Particolare attenzione viene accordata alla fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., in tema di “corruzione tra privati” che, a seguito di alcuni interventi manipolativi, con la legge “spazzacorrotti” è stata nuovamente rinnovata, con una problematica espunzione del riferimento alla “distorsione della concorrenza”.

Nell'alveo del diritto penale economico si colloca anche il contributo di Mauro Catenacci, dal titolo “*Sanzioni per l'ente e fini della pena: qualche riflessione*” (pp. 87 ss); questi affronta il tema, ancora non del tutto esplorato, della natura delle sanzioni previste dal sistema “231”, con particolare riferimento a quelle pecuniarie ed interdittive. Sul quesito in ordine allo scopo delle sanzioni caratteristiche – che evidentemente si riverbera sulla riconducibilità della disciplina alla materia penale – l'Autore conclude allora attribuendo ad es-

se una natura “polifunzionale”, individuandosi le “note” prevenzionali e retributive che scandiscono la disciplina della responsabilità da reato dell’ente collettivo.

Sul tema della responsabilità dell’ente, ma nella particolare prospettiva della recente introduzione nel catalogo dei reati “presupposto” degli illeciti penali-tributari, si è soffermato invece Fausto Giunta, con un lavoro dal titolo “*Note sulla punizione dell’ente evasore*” (pp. 381 ss).

Lo studioso, più precisamente, rileva che al di là dell’allineamento tra gli illeciti tributari ed i requisiti dell’interesse e del vantaggio di cui all’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si sia al cospetto di delitti che vengono commessi da soggetti che rivestono nell’organigramma dell’ente collettivo un ruolo di natura apicale. Il che condurrà, in sede applicativa, ad una continua inversione dell’*onus probandi*, che verrà posto a carico dell’ente, nonché (anche in considerazione della particolare natura degli illeciti *de quibus* e delle modalità in cui essi vengono perpetrati) ad una costante responsabilizzazione dell’ente medesimo. Sicchè, al fine di evitare un “eccesso di criminalizzazione” si propone, in prospettiva *de iure condendo*, una rimodulazione della responsabilità individuale per tali forme di illecito, in termini di mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Segue (sempre nell’ottica del criterio prescelto in questa sede) l’interessante “*Il confine di carta. Prevenzione e punizione nel prisma della pericolosità da reato*” (pp. 147 ss), di Nico D’Ascola, sul tema delle misure di prevenzione, caro anche al Maestro onorato (vd. “*Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile*”, edito da Pisa University Press nel 2019). L’Autore, allora, mette in rilievo il contenuto afflittivo delle misure di prevenzione, attraverso un’ampia analisi dogmatica, con costanti riferimenti giurisprudenziali. Vengono messe a fuoco, in tal modo, le plurime e concorrenti criticità del sistema preventivo, ed in particolare di quello legato alla pericolosità c.d. “specifica”, osservandosi in maniera assai perspicace che in tale ottica la misura di prevenzione tende a rivelarsi “*post-delictum*”. Tale forte legame con il delitto mostra – prosegue lucidamente D’Ascola – le disfunzioni del c.d. “terzo binario” non soltanto rispetto al principio del *ne bis in idem*, ma anche sotto il profilo della (non) conformità del processo al parametro di cui all’art. 111 Cost.

5. Esposti, in maniera assai sintetica (forse sin troppo!), i contenuti dell’opera, si ritiene siano stati forniti elementi utili per chiarire l’importanza del *Liber Amicorum* e per sollecitare la curiosità del lettore.

Il mio compito di “recensore” sarebbe a questo punto terminato; ritengo tuttavia mi sarà consentito spendere qualche parola in più sul Professor Adelmo Manna, a margine di un volume collettaneo che, seppur assai denso di contenuti, ha inteso celebrarlo.

E veniamo dunque al titolo...

Conducendo una semplicistica e sommaria ricerca in ordine alla produzione scientifica di Manna, e consultando la Banca Dati “DO-GI” del Centro Nazionale delle Ricerche, emergono ben 149 titoli pubblicati su riviste scientifiche; nel catalogo OPAC-SBN è segnalato un numero considerevole di volumi di questo Autore, tra i quali spiccano il “*Corso di Diritto penale. Parte generale*” edito da Cedam (giunto nel 2020 alla sua quinta edizione) e il “*Manuale di diritto penale. Parte generale*” (alla sua prima edizione nel 2020, per Giuffrè-Francis Lefebvre), ai quali si affiancano lavori monografici sui più disparati temi (responsabilità medica, tutela della personalità, imputabilità e misure di sicurezza, usura, pene accessorie, misure di prevenzione), una vasta serie di curatele, e molti contributi in opere collettanee.

Ecco, allora, il motivo per il quale Giovanni Fiandaca, impiegando una metafora del filosofo Isaiah Berlin (che a sua volta l’ha mutuata da un frammento di Archiloco, ove si legge: «la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande»), rileva a proposito del Festeggiato: «rientra nella categoria delle volpi *piuttosto* che in quella dei ricci: mentre gli studiosi-ricci si concentrano su pochi temi e li approfondiscono con scavo ossessivo... gli studiosi-volpi affrontano una variegata pluralità di temi e problemi, mettendo a frutto una intelligenza duttile e versatile che partorisce intuizioni, sviluppa riflessioni e suggerisce spunti su diversi piani di analisi, ponendo anche in eventuale collegamento settori d’indagine diversi».

Agli interessi poliedrici dell’Onorato, sottolineati anche dallo scritto di Enzo Musco contenuto nel *Liber* (pp. 487 ss), si affiancano altre virtù, quali la profonda dedizione all’insegnamento, posta in luce anche da Donatella Curtotti, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia (pp. 19 ss), nonché l’affetto e le attenzioni costantemente rivolte dal Professore nei confronti dei propri, numerosi allievi, che sono sempre stati considerati da Manna come veri e propri figli.

Ma vi è di più: molti degli illustri Professori che hanno contribuito al *Liber Amicorum* hanno voluto evidenziare la grande umanità del Prof. Manna e la “leggerezza” con la quale egli ha sempre affrontato la vita, la ricerca scientifica e gli impegni accademici, con una vena di ironia che il Festeggiato ha manifestato sin dalla giovinezza, dai tempi del lungo soggiorno di studio al “Max”,

allorquando la Lancia Delta grigia di cui era proprietario si prestava a delle vere e proprie “scorribande” delle quali erano protagonisti anche altri promettenti studiosi, che ancor oggi ne narrano.

La passione per le macchine veloci e la “leggerezza” non si sono smarrite nel tempo, possono testimoniare tutti coloro che conoscono personalmente Adelmo Manna: la volpe, in effetti, è ancora a bordo di quell’automobile, finestrini abbassati e vento nei capelli...